



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 26

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE **Seduta Straordinaria Pubblica in Prima convocazione**

DEL 28-09-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **21:00** nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
GASPARINI MORENO	Presente	FORZATO SARA	Presente
DONI ALBERTO	Presente	RIZZATO LAURA	Assente
CIVIERO GIOVANNI	Presente	TOMMASI MASSIMO	Presente
CUCCHIARI DOMENICO	Presente	ANDREOLLI MARCO	Assente
ERDMANN STEFANIA	Presente	PAVARIN GIUSEPPE	Assente
TOSIN MARIA LETIZIA	Presente	GNAN RICCARDO	Presente
MARANGON ANDREA	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Boniolo Ernesto**.

GASPARINI MORENO nella veste di SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri:

CUCCHIARI DOMENICO

MARANGON ANDREA

GNAN RICCARDO

OGGETTO	DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Alberto DONI illustra i punti salienti del provvedimento incentrato sostanzialmente nel determinare agevolazioni per quelle utenze produttive – commerciali – artigianali interessate da periodi di chiusura dell'attività per effetto del fenomeno COVID-19. Le agevolazioni lucreranno minori entrate che saranno poste a carico del bilancio e non verranno spalmate sul resto degli utenti. Il Consigliere Tommasi Massimo lamenta il fatto che gli atti dei punti integrativi non erano disponibili sabato.

Il Consigliere Gnan Riccardo dichiara di non aver ricevuto in allegato l'integrazione dell'ordine del giorno.

Il Sindaco afferma che gli uffici hanno documentato il regolare invio dell'integrazione all'ordine del giorno a tutti i consiglieri comunali, in questo confermato anche dal ViceSindaco Alberto Doni.

Il Sindaco invita, comunque, i Consiglieri a segnalare eventuali situazioni critiche agli uffici comunali.

Constatato che nessun consigliere chiede di intervenire l'oggetto è posto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONE:

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, la quale all'art. 1 comma 639, istituisce l' Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imu, Tasi e Tari;

Premesso che la Legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 comma 738, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamato l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni "15 -ter: *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 14/07/2020 ad oggetto "Approvazione tariffe taxa rifiuti anno 2020 e modalità e scadenza pagamento acconto", con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il Comune di Loreo ha approvato le tariffe della TARI adottate nell'anno 2019, anche per l'anno 2020, stabilendo altresì scadenze dell'acconto in due rate scadenti rispettivamente il 16 settembre e 16 novembre per una quota pari all'80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente";

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia";

Richiamato inoltre il DPCM 8 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- Il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39).
- il citato DPCM ha anche precisato che "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Preso atto ancora che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

• *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019 “*

• *“Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l’inserimento di un nuovo comma 15-ter all’art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l’anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l’anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria”;*

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L’Autorità di regolazione ha stabilito che: *“...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l’intervento regolatorio”;*

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

Preso atto che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”. “Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”, “Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell’immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell’ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in*

questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..";

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Considerato quanto succitato, si ritiene opportuno prevedere una agevolazione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche l'importo massimo concedibile dell'agevolazione sarà pari al 25% della parte variabile della tari 2020, alle attività aventi i codici ATECO riportate nell'allegato 1.a e quelle riportate nell'allegato 1.b della delibera ARERA 158/2020;

Che le agevolazioni saranno applicate in funzione della attività già svolta per l'erogazione del contributo effettuato in applicazione delle deliberazioni di G.C. n. 24, 31 e 36 del 2020, fatta salva la necessità di un'eventuale autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro termini prefissati, per alcune attività che potrebbero non aver fatto istanza all'epoca del contributo ma avendo invece diritto alla riduzione obbligatoria prevista dalla normativa citata;

Osservato, nel merito, che la misura della citata agevolazione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti e rispetta quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Tutto ciò premesso IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la suesposta relazione;

VISTO il Regolamento comunale di applicazione della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale nella presente seduta;

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTA la Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);

VISTO l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge 28/06/2019 n. 58;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTO l'art. 107 comma 2 del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, convertito dalla legge 24/04/2020, n. 27, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31/7/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i seguenti pareri:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del funzionario responsabile del servizio: FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del funzionario responsabile del servizio finanziario: FAVOREVOLE;

per le motivazioni espresse in premessa, viene quindi messa ai voti in forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione con il seguente esito, unanime e favorevole, come proclamato dalla Presidente: presenti n. 10

favorevoli n. 10

contrari nessuno

astenuti nessuno

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;

2. di approvare una agevolazione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche per l'importo massimo concedibile dell'agevolazione pari al 25% della parte variabile della tari 2020, alle attività aventi i codici ATECO riportate nell'allegato 1.a e quelle riportate nell'allegato 1.b della delibera ARERA 158/2020;

3. che le agevolazioni saranno applicate in funzione della attività già svolta per l'erogazione del contributo effettuato in applicazione delle deliberazioni di G.C. n. 24, 31 e 36 del 2020, fatta salva la necessità di un'eventuale autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro termini prefissati, per alcune attività che potrebbero non aver fatto istanza all'epoca del contributo, ma avendo invece diritto alla riduzione obbligatoria prevista dalla normativa citata;

4. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione sono interamente finanziate con fondi di bilancio comunali e non ricadono all'interno delle Tariffe Tari;

6. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione dovranno essere applicate alla rata a conguaglio in proporzione a quanto dovuto per l'anno 2020;

7. di dichiarare, con separata votazione palese per alzata di mano, il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di predisporre la pubblicazione dei documenti da presentare per accedere all'agevolazione, con il seguente esito unanime e favorevole, come proclamato dalla Presidente:

presenti n. 10

favorevoli n. 10

contrari nessuno

astenuiti nessuno

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
GASPARINI MORENO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
Dott. Boniolo Ernesto**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Zennaro Sofia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Vianello Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 28-09-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 589.

COMUNE DI LOREO li 10-10-2020

L' INCARICATO
F.to Albertin Celestino

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 28-09-2020**

Oggetto: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boniolo Ernesto**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia conforme ad uso amministrativo
Loreo, _____

L'incaricato
